



CITTÀ DI TERAMO

SETTORE V

REGISTRO GENERALE N. 991 del 24/07/2020

Determina del Dirigente di Settore N. 346 del 24/07/2020

PROPOSTA N. 1301 del 24/07/2020

OGGETTO: PROJECT FINANCING STADIO COMUNALE - SUBENTRO ALLA CONCESSIONE REP. N. 5246 DEL 13/04/2016 E SUCCESSIVI ATTI INTEGRATIVI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 7.6.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2019/2021”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 12/09/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019-2021;
- con Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (G.U. serie Generale n. 295 del 17/12/2019);
- con Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 all’art 107 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020 viene prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali 2020/2022 al 31 luglio 2020;
- Il D.L. n. 34/2020, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, ha rinviato al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio 2020, disposto con l’art. 106, c. 3-bis;

VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “*Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.*

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222.

4. All’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

VISTO il Decreto sindacale n. 9 del 14/11/2018 con cui si incaricava l'ing. Remo Bernardi dirigente del settore V;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO INOLTRE che in data 13/04/2006 è stata sottoscritta, con l'ATI Verdebosco S.r.l. – Cantagalli Appalti S.r.l. – Di Vincenzo Dino & C. S.p.a., la convenzione, a rogito del Segretario Generale dell'Ente rep. n. 5246, avente ad oggetto l'intervento di project financing per la progettazione, realizzazione e successiva gestione del nuovo stadio comunale ed annesso centro commerciale e viabilità in località Piano D'Accio, comportante un investimento complessivo di € 66.515.000,00;

ATTESO che le opere sono state realizzate e collaudate giusta Determinazione Dirigenziale n. 891/2008 e che in data 12 marzo 2008 è stato rilasciato il certificato di agibilità e si è dato avvio al periodo di gestione della struttura sportiva per il periodo di 30 anni;

PRESO atto che:

- è stata posta in essere una modifica soggettiva dell'ATI concessionaria, a seguito della fuoriuscita della Società Di Vincenzo Dino & C. S.p.a., giusta Atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 1554 del 23/06/2008;
- è stata posta in essere una ulteriore modifica soggettiva dell'ATI concessionaria, a seguito della fuoriuscita della Società Verdebosco S.r.l., giusta Atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 5514 del 01/09/2010;

CONSIDERATO CHE:

- con atto a rogito del notaio Verna Francesca in data 23 luglio 2019, rep. n. 9548, la Cantagalli Appalti S.r.l., avente sede in Teramo, Viale Bovio n. 42, C.F. **--OMISSIS--**, conferiva nella costituenda Soleia S.r.l., avente sede in Teramo, Via Isidoro e Lepido Facii s.n.c., C.F. **--OMISSIS--**, di cui è attualmente unico socio, il ramo di azienda avente ad oggetto le attività sportive, culturali e commerciali ricavabili dalla gestione dello stadio ubicato a Teramo, in località Piano D'Accio;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 48345 del 06/08/2019 la Società Cantagalli Appalti S.r.l. effettuava richiesta di preventiva autorizzazione alla cessione della Convenzione rep. n. 5246/2006 e successivo atto rep. n. 5514/2010;
- con nota prot. n. 48973 del 09/08/2019 il Responsabile Unico del Procedimento, visto l'art. 106 del D.Lgs. 50/2006, comunicava la necessità della verifica della documentazione inviata, nonché, tra gli altri, dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2006, dei requisiti di ordine speciale, oltre alla necessità di produrre, da parte del soggetto subentrante, tutte le cauzioni, garanzie, polizze assicurative, disciplinate dalla convenzione originaria rep. n. 5246/2006;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 49161 del 12/08/2020 il Notaio Mastroberardino Antonio notificava la cessione effettuata dalla Società SOLEIA S.r.l. in favore della Cantagalli Appalti S.r.l. del credito che la società cedente asserisce di vantare in favore del Comune di Teramo;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 59293 del 01/10/2019 la società Soleia S.r.l. rimetteva l'atto costitutivo della Società rep. n. 9548 del 23/07/2019 nonché visura camerale della società stessa;

- con nota prot. n. 71670 del 25/11/2019 il Responsabile Unico del Procedimento chiedeva all'ufficio Contratti dell'Ente la verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale della società Soleia S.r.l.;
- con nota prot. n. 3599 del 16/01/2020 il dirigente dell'ufficio Contratti dell'Ente, al fine di consentire la predisposizione dell'atto di subentro della società Soleia S.r.l., quale nuovo concessionario-gestore dello stadio Comunale, chiede l'inoltro della documentazione utile alla verifica dei requisiti richiesti;

DATO ATTO che con nota prot. n. 17399 del 16/03/2020 dirigente dell'ufficio Contratti dell'Ente, in riscontro alla documentazione trasmessa alla società Soleia S.r.l., acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10257 del 14/02/2020, comunicava alla stessa che la Soleia non pareva essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara prot. n. 30484 del 02/07/2003, e vista la comunicazione intercorsa tra l'Amministrazione Comunale, la Cantagalli Appalti S.r.l. e la Soleia S.r.l., circa la verifica dei requisiti effettuata in capo ad entrambe le Società, con nota prot. n. 20467 del 07/04/2020, come integrata con nota prot. n. 20964 del 09/04/2020, veniva inoltrata all'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione istanza di parere per la soluzione delle controversie ex l'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RISCONTRATO CHE con nota prot. n. 35321 del 14/05/2020, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 26706, l'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione comunicava l'inammissibilità dell'istanza in quanto non riguardante una questione controversa insorta tra le parti durante lo svolgimento della procedura di gara ma si riferisce piuttosto alla fase di esecuzione del contratto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con nota prot. n. 27422 del 20/05/2020 il Responsabile Unico del Procedimento, forniva chiarimenti in merito al possesso dei requisiti, nonché alla loro entità, della Società Soleia S.r.l.;
- con successiva corrispondenza intercorsa tra le parti nei mesi di maggio, giugno e luglio 2020 si chiarivano aspetti di dettaglio circa la quantificazione dei requisiti e modalità di comprova degli stessi al fine di addivenire alla soddisfazione delle richieste dell'Ente conformemente alle previsioni del bando di gara originario

VISTA da ultimo la nota del civico ufficio contratti, prot. n. 39543 del 24/07/2020, circa la verifica dei requisiti in capo alle ditte interessate;

VISTO l'art. 8 comma 8 del D.L. 66/2014.

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

- 1. Per le motivazioni di cui in premessa, di prendere atto della avvenuta verifica positiva sul possesso dei requisiti della richiedente Società Soleia S.r.l., avente sede in Teramo, Via Isidoro e Lepido Facii s.n.c., C.F. ~~---OMISSIS---~~, nonché della società Cantagalli Appalti S.r.l., avente sede in Teramo, Viale Bovio n. 42, C.F. ~~---OMISSIS---~~, per il subentro nella convenzione rep. n. 5246 del 13/04/2006 e successivi atti integrativi;
2. Di autorizzare conseguentemente il subentro della Soleia s.r.l., avente sede in Teramo, Via Isidoro e Lepido Facii s.n.c., C.F. ~~---OMISSIS---~~, nella suddetta convenzione rep. n. n. 5246 del 13/04/2006 e successivi atti integrativi;
3. Di dare mandato al civico servizio appalti e contratti per la predisposizione di un atto pubblico aggiuntivo alla convenzione richiamata al fine di formalizzare la variazione soggettiva autorizzata con il presente provvedimento;
- 4. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Remo Bernardi

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE
Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1301 del 24/07/2020, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento Ing. BERNARDI REMO in data 24/07/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1301 del 24/07/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 24/07/2020.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1643

Il 24/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 991 del 24/07/2020 con oggetto: **PROJECT FINANCING STADIO COMUNALE - SUBENTRO ALLA CONCESSIONE REP. N. 5246 DEL 13/04/2016 E SUCCESSIVI ATTI INTEGRATIVI**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 24/07/2020.